

COMUNE DI ARDESIO

Provincia di Bergamo

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' AREA
PUBBLICA, CON ANNESSI SERVIZI, DEL LAGHETTO DI
VALCANALE.**



ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del “parco pubblico del laghetto di Valcanale”, comprendente l’area, la struttura del chiosco/info-point/servizi comprensiva della futura struttura/area in copertura del chiosco situata all’interno dello stesso e i parcheggi, rappresentati nelle Planimetrie allegate quali parti integranti al contratto di concessione sottoscritto dal concedente Comune di Ardesio e dal concessionario con apposito verbale attestante le condizioni e la consistenza.

Il servizio in concessione comprende:

- La gestione, la sorveglianza e pulizia dell’area a parco, la sorveglianza sul corretto utilizzo delle strutture in dotazione, l’effettuazione del servizio di informazioni turistiche presso l’info-point, l’apertura e gestione del servizio ristoro, la gestione, pulizia e controllo dei servizi igienici;
- La manutenzione dell’area a parco, comprendente la manutenzione ordinaria del verde e delle attrezzature in dotazione del parco, la manutenzione ordinaria del blocco- servizi (info-point, servizi igienici, chiosco per somministrazione alimenti e bevande, struttura in copertura).
- La pulizia della neve con appositi mezzi idonei come turbine e con l’utilizzo di lame nei parcheggi, come meglio indicato nella planimetria n°1 allegata; l’eventuale sabbiatura in caso le condizioni dei parcheggi lo richiedano (su segnalazione dell’Amministrazione Comunale e/o dell’ufficio tecnico).

La gestione della struttura non potrà essere effettuata per altro scopo per la quale è destinata (parco pubblico), salvo i casi eccezionali autorizzati dal Comune con apposito provvedimento.

Si specifica che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un intervento di riqualificazione della struttura (si veda art. 3) che prevederà anche la realizzazione di una **grande terrazza-belvedere**.

La nuova terrazza sarà a servizio del nuovo gestore ma potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale quale **Funzione Didattica e Culturale, Punto di Osservazione/Studio e Laboratorio Temporaneo, Funzione Informativa e Turistica** con la previsione di possibile installazione di Pannellistica Interpretativa, Totem multimediali, Briefing Turistici e Allestimenti Temporanei. Tale facoltà l’Amministrazione Comunale potrà esercitarla liberamente previa comunicazione anticipata di 15 giorni al gestore e a spese del Comune di Ardesio.

Si rimanda alle tavole esplicative relative all’intervento di riqualificazione.

Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della Legge n. 392/1978.

I locali, le pertinenze, gli accessori e le infrastrutture sono concessi dietro corresponsione di un Canone.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto e scadrà il **30 ottobre 2032**, e rinnovabile a discrezione dell’Amministrazione Comunale.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della struttura il concessionario avrà la disponibilità dei locali al fine di provvedere all’installazione degli arredi e di quanto necessario all’espletamento della propria attività.

Gli arredi e le strutture operative del chiosco-bar (frigoriferi, macchina da caffè, ecc.), rimarranno di proprietà del gestore; le stesse potranno essere mantenute in loco sulla scorta di dichiarazione resa dal successivo aggiudicatario in sede di stipula di nuovo contratto; in tal caso si precisa che le modalità e il corrispettivo pattuito tra i due gestori per il mantenimento in loco degli arredi e delle attrezzature, è del tutto estranea al presente capitolato mantenendo pertanto l’Amministrazione Comunale indenne da qualsiasi coinvolgimento in merito al suddetto accordo privato.

In caso di mancato accordo di cui sopra arredi e attrezzature dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario entro la data comunicata dal Comune di Ardesio per la stipula del nuovo contratto.

Contestualmente alla stipula del contratto di concessione, il gestore dovrà subentrare ai contratti di fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica (per il quale è necessaria l’attivazione del contatore) e del gas metano, intestandosi a tutti i contatori di fornitura al servizio dell’immobile e dell’area concessa.

Non configurandosi il contratto come affitto di locali, alla sua scadenza il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale. nessun tipo di rivalsa potrà pertanto essere fatto valere alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata.

Alla scadenza della presente concessione i locali e le aree, salvo proroghe motivate autorizzate dall’Amministrazione Comunale, rientrano nel possesso esclusivo del Comune senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto.

ART. 3 – ASPETTI ECONOMICI

La base d’asta alla quale fare riferimento per la gestione dell’area viene definita in **€ 12.000** (dodicimila) annui. Il canone è soggetto ad aggiornamento ISTAT.

Al Canone Annuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sarà applicato un incremento del 30%, a decorrere dall’annualità successiva alla realizzazione dei lavori di riqualificazione con ampliamento del Chiosco; per

realizzazione si intende che i suddetti lavori dovranno essere formalmente conclusi e dovrà essere stato redatto il CRE.

Per lo svolgimento del servizio, il gestore è tenuto a versare al Comune di Ardesio il canone annuo offerto in sede di gara prima della sottoscrizione del contratto. Il canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in due rate, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.

Il mancato versamento alla sussposta scadenza, produrrà ipso iure la decadenza della gestione per fatto e colpa del gestore ed il conseguente risarcimento dei danni da parte di quest'ultimo, a cominciare dall'incameramento del deposito cauzionale.

Al termine della gestione non sarà riconosciuto alcun valore residuo per gli investimenti realizzati dal conduttore, che rimangono di proprietà comunale.

ART. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO

Le modalità di partecipazione alla gara verranno disciplinate da specifico Bando che verrà predisposto dal responsabile dell'Ufficio Segreteria e Commercio del Comune di Ardesio.

Art. 5 – CRITERI E MODALITA' GESTIONALI – INFORMAZIONI GENERALI

L'area a parco, comprendente percorsi pedonali, e l'utilizzo di panchine e tavoli picnic, barbecue, blocco portarifiuti e area giochi, è aperta a tutti.

Rimane comunque esclusa la possibilità di:

- introdurre veicoli e mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze connesse alle attività di manutenzione;
- introdurre bestiame;
- accendere fuochi;
- installare tende e accampamenti;
- tagliare alberi.

I mezzi di primo soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine sono autorizzati ad entrare nell'area parco per espletare il servizio di emergenza/urgenza, senza nessuna autorizzazione.

L'accesso all'area con veicoli dovrà essere garantita anche per la gestione idraulica del laghetto e la sua periodica pulizia dalle alghe infestanti (ogni due anni) e per l'eventuale potatura o taglio degli alberi entrambi a carico dell'amministrazione Comunale come indicato al successivo art. 8.

I cani potranno essere introdotti nel parco ma solo se tenuti al guinzaglio e dotati di museruola. Il proprietario ne è responsabile ed è tenuto a ripulire le eventuali deiezioni.

La quiete pubblica non dovrà essere disturbata dall'uso di altoparlanti, impianti di diffusione musica, ecc. e l'utilizzo degli stessi dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia di clima acustico sull'intero territorio comunale.

All'interno del parco l'Amministrazione Comunale ed Associazioni ed Enti diversi dal gestore, potranno svolgere singole manifestazioni e spettacoli, previa autorizzazione; l'installazione temporanea di attrezzi (es. palchi, piccole tribune ecc.) destinate al loro svolgimento sarà valutata, come di seguito indicato, di volta in volta in occasione delle singole richieste.

L'Amministrazione comunale potrà promuovere iniziative sulla nuova terrazza che verrà realizzata con i lavori di riqualificazione con le funzioni, le installazioni e le modalità previste al precedente art. 1.

Sono vietate la locazione, la sublocazione, la cessione o l'affitto del ramo d'azienda sia in tutto che in parte, del servizio in gestione, nonché degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi oggetto della stessa.

È pure vietato al gestore mutare la destinazione dei locali concessi, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale.

All'atto della consegna dell'area e delle strutture, e in contradditorio con il gestore, dovrà essere redatto il relativo verbale di consegna con dettagliata descrizione non soltanto degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi in dotazione, ma anche del loro stato di funzionalità, di conservazione, manutenzione ed efficienza, in modo che alla riconsegna possano essere rilevati eventuali danneggiamenti dovuti a incuria del gestore.

Qualora venissero successivamente inserite nuove attrezzature nel blocco servizi, sarà sufficiente una semplice comunicazione dell'Amministrazione perché queste entrino a far parte del patrimonio affidato in gestione.

È data facoltà all'Amministrazione Comunale provvedere ad eliminare e sostituire attrezzature esistenti all'atto dell'inventario qualora ciò si rendesse necessario per la sicurezza, il decoro e funzionalità delle stesse. Di ciò verrà data comunicazione al gestore.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato seguiranno avanti il Foro competente di Bergamo.

Previa comunicazione al gestore, è data facoltà all'Amministrazione Comunale promuovere o autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione (eventualmente comprendente l'occasionale somministrazione alimenti e bevande) all'interno dell'area del parco, nel rispetto degli obblighi contrattuali. Le spese per le manifestazioni autorizzate come sopra, saranno sostenute dall'Amministrazione Comunale o dall'ente organizzatore. Le manifestazioni potranno avvalersi

dell'utilizzo di tutte le attrezzature ed impianti del parco, con esclusione del chiosco/info-point. Analogamente, l'organizzazione da parte del gestore di iniziative non rientranti nella quotidiana attività del parco (feste, concerti, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Ardesio e comunicate per riscritto con congruo anticipo al fine di poter procedere con le relative istruttorie anche in termini paesaggistici.

In ogni caso, sia che l'iniziativa sia promossa dal Comune, dal gestore, le eventuali installazione temporanee connesse allo svolgimento di uno specifico evento dovranno essere rimosse entro i cinque giorni successivi alla chiusura dell'evento e non potranno essere installate prima dei cinque giorni antecedenti la data di inizio dell'evento. Per oggettivi motivi organizzativi, il Settore Tecnico, in funzione del calendario degli eventi programmati, potrà autorizzare il mantenimento delle strutture temporanee per periodi superiori, purché il loro persistente mantenimento non determini il deterioramento del manto erboso e vengano garantite adeguate condizioni di sicurezza, anche sulla scorta di eventuali certificazioni da parte di tecnici competenti e sulla scorta delle relative autorizzazioni paesaggistiche. L'eventuale richiesta di proroga del termine sopra indicato, dovrà essere presentata all'indirizzo comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it

Art. 6 - ORARI DI APERTURA – ACCESSIBILITÀ DEL PARCO

Fatta salva la data di aggiudicazione del bando di concessione, gli orari di apertura del "chiosco/info-point" saranno assoggettati alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia. Non è ammessa la chiusura settimanale durante i mesi di luglio e agosto.

In ogni caso dovrà essere garantita l'apertura al pubblico con le seguenti modalità:

	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO *	ULTERIORI APERTURE
	1 aprile *** - 30 giugno	1 luglio - 31 agosto	1 settembre - 31 ottobre	20 dicembre - 6 gennaio	
Chiosco ristoro	Dalle 7,00 alle 18,00	Dalle 7,00 alle 19,00	Dalle 7,30 alle 18,00	Dalle 9.00 alle 16.00	Orario Libero
Servizi igienici	Dalle 7,00 alle 18,00	Dalle 7,00 alle 19,00	Dalle 7,30 alle 18,00	Dalle 9.00 alle 16.00	
Info-point	Negli orari di apertura **	Negli orari di apertura **	Negli orari di apertura **	Negli orari di apertura	

* obbligo invernale: L'apertura della struttura nel periodo invernale sarà obbligatoria a decorrere dalla stagione successiva alla realizzazione dei lavori di ampliamento del chiosco.

** potrebbero subire modifiche nel corso dell'anno anche a seconda delle iniziative eventualmente proposte dall'Amministrazione Comunale in merito all'utilizzo della struttura in copertura/terrazza/belvedere come indicato agli artt. 1 e 5

*** Per la stagione 2026 la consegna dei locali potrebbe slittare di un mese (indicativamente 1° maggio)

Art. 7 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - RESPONSABILITÀ IN CAPO AL GESTORE

Al concessionario è fatto obbligo di svolgere, nei locali oggetto della presente concessione, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i requisiti e le prescrizioni di cui alla L.R. 02/02/2010 n. 6.

A tal fine egli si obbliga:

- a) a procedere, entro e non oltre i 30 giorni naturali successivi alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, alla presentazione al SUAP telematico del Comune di Ardesio di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Testo Unico L.R. 02/02/2010 n. 6 e dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- b) a dare inizio all'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della SCIA prevista dalla L.R. n. 6/2010. Il ritardo eccedente i 10 giorni comporterà l'applicazione di penali come indicate nell'art. 11,

Resta intesa l'immediata decadenza della presente concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto laddove il concessionario non si attivi per l'autorizzazione nei termini indicati, non ottenga o comunque perda, anche successivamente, secondo le leggi vigenti, la titolarità del prescritto titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti alla gestione, comprese quelle fiscali.

Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienicosanitaria e fiscale.

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione, non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in gestione.

Alla scadenza della gestione, cessa automaticamente anche il titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

È fatto divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Eventuali violazioni saranno punite a norma di legge.

Al fine di scongiurare qualsiasi rischio per l'incolumità della tipologia di utenza prevalente (bambini), le bevande dovranno essere servite in bicchieri di plastica o di carta di adeguato spessore.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici tra il gestore ed il personale che lo stesso assumerà per la gestione della struttura.

Il gestore dovrà adempiere a tutti gli obblighi che disciplinano l'assunzione di personale dipendente.

L'assunzione della gestione in argomento, oltre all'osservanza dei precedenti articoli, comporta per il gestore l'assolvimento degli obblighi ed oneri risultanti dal presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, oltre a riservarsi periodiche ed autonome verifiche atte ad accettare lo stato conservativo delle strutture e delle attrezzature costituenti il parco, potrà assumere le iniziative che riterrà opportune per valutare tra gli utenti il grado di apprezzamento delle modalità di gestione del parco, riservandosi, qualora la gestione risultasse in palese contrasto con le finalità di utilizzo del parco stesso, la facoltà di sollevare il gestore dall'incarico.

Qualora da verifiche ed ispezioni emergessero a carico del gestore gravi inadempienze o si manifestassero situazioni di pregiudizio con il pubblico interesse, ove il gestore, benché diffidato non dovesse provvedere all'adempimento, il Comune avrà il diritto di dichiarare la decadenza dalla gestione del servizio affidato.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ARDESIO

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese di manutenzione straordinaria, sempre che non siano causate da responsabilità o inadempienze del gestore e nello specifico:

- la gestione idraulica del laghetto e la sua periodica pulizia dalle alghe infestanti (ogni due anni);
- la potatura degli alberi d'alto fusto, se ritenuta necessaria.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono di competenza del gestore tutti gli interventi indispensabili per mantenere le condizioni del parco nella perfetta efficienza e decoro, consistenti in:

- l'estirpazione di erbe infestanti nell'area con il periodico taglio (nel numero di almeno tre) dell'erba;
- l'annuale potatura di siepi ed arbusti;
- la pulizia del parco secondo i tempi che il gestore riterrà necessari affinché lo stesso non sia mai sporco, anche durante il periodo di chiusura e/o inattività;
- le manutenzioni e le riparazioni prescritte dall'art. 1609 del C.C. ed espressamente: quelle da farsi agli impianti acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai serramenti, ai rivestimenti e pavimenti;
- la pulizia quotidiana del "chiosco e info point" e del blocco dei servizi (pavimenti, rivestimenti, sanitari, vetri,

- ecc.);
- La pulizia della neve con appositi mezzi idonei come turbine e con l'utilizzo di lame nei parcheggi, come meglio indicato nella planimetria n°1 allegata; l'eventuale sabbiatura in caso le condizioni dei parcheggi lo richiedano (su segnalazione dell'Amministrazione Comunale);
- lo svuotamento giornaliero del blocco portarifiuti; durante il periodo di chiusura del chiosco lo svuotamento del blocco rifiuti dovrà essere effettuato almeno una volta alla settimana il lunedì o il martedì;
- i rifiuti vanno conferiti, differenziati in modo corretto, negli appositi contenitori secondo le normative vigenti, il conferimento dei "sacchi" dei rifiuti differenziati presso il centro di raccolta di via I Maggio dovrà essere a carico del gestore come previsto da regolamento vigente;
- la fornitura delle attrezzature e dei prodotti necessari per la pulizia del parco (scope, rastrelli, badili, detersivi, detergenti, prodotti igienico-sanitari, strofinacci ecc.);
- le spese connesse al consumo dell'energia elettrica (anche di quella necessaria ad illuminare il parco) dell'acqua e del gas metano;
- realizzare iniziative di valore aggiunto per la collettività.

È fatto obbligo al gestore vigilare sul buon utilizzo dell'area e sul corretto comportamento dei frequentatori, segnalando all'Amministrazione Comunale ed alle Autorità Competenti eventuali casi di violazione di norme.

Deve ritenersi a carico del gestore l'onere annuale di scaricare tutti gli impianti sanitari e le tubature dell'acqua, al fine di evitare danni agli impianti e alle strutture a causa del periodo invernale.

È obbligo del gestore stipulare un'assicurazione di Responsabilità Civile per quanto potrà accadere nella zona chiosco/info-point, servizio igienico, depositi, qualora quest'area assuma connotazione da pubblico esercizio.

Art. 10 – CONTENZIOSI – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Ardesio avrà la facoltà di rivalersi di propria autorità, in tutto od in parte, sulla cauzione che il gestore dovrà presentare a seguito dell'aggiudicazione e che lo stesso sarà tenuto ad integrare nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza del contratto.

La cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, sarà restituita soltanto alla scadenza della gestione, dopo la riconsegna delle strutture e la definizione dei rapporti contrattuali.

Il Comune di Ardesio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nella gestione dei servizi in concessione;
- b. ripetuto inadempimento alle disposizioni del responsabile del competente settore comunale riguardo alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia del parco, previa diffida a mezzo PEC;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella gestione del parco e dei servizi oggetto di concessione (art. 9);
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione delle attività di gestione nei periodi minimi indicati dall'art. 6 da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g. perdita, da parte del gestore, dei requisiti che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari.
- h. Installazione di strutture di vario genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo gazebo, tavoli, tendoni, ecc) non preventivamente autorizzati secondo le modalità di cui ai precedenti capitoli

La risoluzione del contratto sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, il concessionario entro 10 giorni dalla notifica della contestazione potrà presentare controdeduzioni ed in mancanza di queste, o non essendo le medesime sufficientemente motivate, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Il gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 11 – PENALITÀ

Il concessionario, ove non attenda agli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, senza peraltro incorrere in una delle cause di decadenza della concessione di cui all'articolo 10, è tenuto al pagamento delle penali, tramite prelevamento dal deposito cauzionale, riportate nelle tabelle che seguono. Alla contestazione dell'inadempienza il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'ammontare della penalità, se non dettagliato, è deciso in rapporto al grado di responsabilità attribuibile al concessionario dall'Ufficio Comunale competente.

Articolo di riferimento	Tipo di inadempienza	Importo penalità
Art. 9	Mancata pulizia quotidiana del “chiosco e info point” e del blocco dei servizi	€ 100,00= per ogni giorno
Art. 9	Mancata fruibilità del blocco bagni	€ 100,00= per ogni giorno di mancata fruibilità
Art. 9	Mancato taglio erba, mancata potatura annuale di siepi ed arbusti.	€ 500,00= per ogni infrazione
Art. 9	Mancato e/o parziale svuotamento giornaliero del blocco portarifiuti e mancata pulizia settimanale nel periodo di chiusura	€ 100,00= per ogni infrazione
Art. 9	Mancata pulizia del parco e delle attrezzature previste (giochi, panchine ecc)	€ 300,00= per ogni infrazione
Art. 9	Mancato conferimento dei rifiuti e differenziati secondo le normative vigenti compreso il mancato recapito dei rifiuti presso la stazione ecologica di via I Maggio	€ 300,00 = per ogni infrazione
Art. 9	Mancata effettuazione delle manutenzioni e riparazioni prescritte dall'art. 1609 del C.C. ed espressamente quelle da farsi agli impianti acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai serramenti, ai rivestimenti e pavimenti	€ 500,00= per ogni infrazione più la spesa di riparazione sostenuta dal Comune
Art. 9	Mancato spazzamento neve	€ 300,00= per ogni giorno di mancata fruibilità
Art. 9	Mancata realizzazione di iniziative di valore aggiunto per la collettività	€. 100,00 per ogni mancata realizzazione dichiarata nell'offerta
Art. 7 - lett. b)	Mancato inizio attività	€ 100,00= per ogni giorno di ritardo
Art. 6 (tabella)	Chiusura attività di somministrazione nei periodi indicati nella tabella	€ 200,00= per ogni giorno
Art. 5	Mancata richiesta di autorizzazione per istallazioni	€ 500,00 = per ogni evento
Art. 11	Ritardo nell'integrazione della cauzione	€ 300,00= per ogni mese di ritardo
Tipo di inadempienza	Importo penalità	
Infrazioni non richiamate in dettaglio nel capitolo	A seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 500,00. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità può essere raddoppiata.	

Il gestore dovrà reintegrare, nel termine di 30 giorni, la cauzione definitiva nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione della Concessione del servizio, anche senza richiesta dell'Amministrazione.

In caso di mancata integrazione della cauzione, entro due mesi dalla data di scadenza fissata, l'Amministrazione può addivenire all'immediata decadenza della concessione con effetti automatici di risoluzione del relativo contratto.

Il Comune di Ardesio si riserva altresì la possibilità di sospendere l'efficacia del contratto, senza che il gestore abbia nulla da pretendere, nel caso venissero riscontrate palesi inadempienze gestionali.

Art. 12 - NORME FINALI

Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli, la concessione verrà automaticamente a risolversi per la morte o per il fallimento del gestore o per la messa in liquidazione della società.

In ogni caso, la decadenza o l'anticipata cessazione della gestione saranno disposte con motivato atto deliberativo dell'Amministrazione appaltante.

Alla scadenza del contratto, il Comune non è obbligato ad acquistare l'arredamento che il gestore ha utilizzato per proprio conto per l'allestimento dell'eventuale chiosco-bar.

L'uso delle attrezzature è da considerarsi gratuito ed è fatto assoluto **divieto** al gestore di installare all'interno del parco slot macchine o giochi analoghi.

Il Comune di Ardesio si riserva la facoltà di esaminare e prendere in considerazioni modifiche di carattere gestionale, compresa la ridefinizione degli orari e dei periodi apertura del parco, al solo scopo di migliorarne e incentivarne la fruibilità.

Tutte le spese conseguenti lo stipulando contratto di gestione, comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico del gestore.

Ardesio, li 19.02.2026

IL RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visini Dr. Livio

documento firmato digitalmente

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

....., li

Firma